

BANDO PUBBLICO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 602/2020 - FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R.24/2001 - ANNO 2020- INTERVENTO 1) - CONTRIBUTI DIRETTI.

Finalità

Il presente bando è indetto per la concessione di contributi economici per il sostegno del pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo, secondo quanto stabilito dalla DGR 602/2020 - intervento 1) CONTRIBUTI DIRETTI.

Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa della perdita o della diminuzione del reddito familiare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Beneficiari

Possono presentare istanza i nuclei familiari aventi ISEE/2020 con valore compreso tra € 0,00 e € 35.000,00 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti dal bando, valutati con riferimento al nucleo familiare ISEE.

Il contributo è erogato *una tantum* al locatario. In accordo con il richiedente, la somma spettante potrà essere devoluta per il pagamento dell'affitto al proprietario dell'alloggio o a Agenzie Immobiliari o Cooperative di abitazione. I contributi saranno elargiti fino ad esaurimento del fondo secondo il criterio di priorità per ordine di arrivo della domanda, facente fede la data e l'ora di protocollo del Comune di residenza del richiedente.

Possono richiedere il contributo i nuclei familiari appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- *per l'accesso ai contributi A):*
nuclei in possesso di ISEE/2020 ordinario o corrente con valore compreso tra € 0,00 ed € 3.000,00;
- *per l'accesso ai contributi B):*
nuclei che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID-19 in possesso di ISEE ordinario o corrente per l'anno 2020 con valore non superiore ad € 35.000,00.

La perdita o diminuzione del reddito può essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all'emergenza COVID-19.

Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. *Io resto a casa*).

La riduzione del reddito familiare **calcolato sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020** deve essere almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019, calcolato secondo la seguente formula: (reddito del nucleo familiare 2019":12) x 3

Tale riduzione deve essere auto-certificata da un componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR n. 445/2000, con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta. La dichiarazione deve inoltre essere supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture ecc.) per le successive verifiche da parte del Comune di residenza.

Il reddito familiare del trimestre Marzo-Maggio 2020 è calcolato sulle buste paga o sulle dichiarazioni del datore di lavoro oppure sul fatturato.

Requisiti per l'accesso

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana;

oppure:

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure:

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza in un Comune del Distretto di Levante nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento per il quale si richiede il contributo.

C1) Titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) per un alloggio sito nel Comune di residenza del richiedente, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo solo i contratti con la relativa imposta pagata.

Oppure:

C2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione sito nel Comune di residenza del richiedente, con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

Casi di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l'emergenza abitativa;

2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole";

- 3) avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019 (contributo affitto);
- 4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- 5) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;
- 6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 7) aver già ricevuto la concessione del contributo nell'ambito dell'intervento 2 – Rinegoziazione contratti di locazione previsto da DGR 602/2020.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- 1) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune ove l'alloggio è situato. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- 2) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- 3) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- 4) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
- 5) l'essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019, fermo restando che l'assegnazione del contributo ai sensi del presente avviso fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.
- 6) l'aver presentato domanda nell'ambito dell'avviso pubblico ai sensi della DGR602/2020 – Linea di Intervento 2 – Rinegoziazione contratti di locazione, fermo restando che nel caso di presentazione di richiesta per entrambi i bandi, in caso di diritto al percepimento del contributo, stante la non cumulabilità degli stessi, si assicurerà il beneficio più vantaggioso per il nucleo familiare con esclusione di quello meno vantaggioso.

Entità del contributo

- *accesso ai contributi A): nuclei familiari con ISEE 2020 con valore non superiore ad € 3.000,00*

Per i richiedenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE 2020 con valore non superiore ad € 3.000,00 non è richiesto il possesso del requisito relativo alla diminuzione o alla perdita del reddito familiare a causa Covid-19 nel trimestre Marzo- Maggio 2020.

L'entità del contributo, assegnato una tantum, è pari a 3 mensilità del canone di locazione del richiedente (sono escluse le spese condominiali e di gestione), per un massimo complessivo di € 1.500,00.

- *accesso ai contributi B) nuclei familiari con ISEE 2020 con valore non superiore ad € 35.000,00*

Per i richiedenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE 2020 con valore entro e non oltre € 35.000,00, l'entità del contributo massimo elargibile, assegnato una tantum, non può essere superiore ad € 1.500,00 e corrisponde ad una percentuale dell'importo di 3 mensilità del canone di locazione, secondo i seguenti parametri:

- 1) calo del reddito del nucleo familiare nel trimestre Marzo-Maggio 2020 uguale o maggiore del 20% e fino al 40% rispetto ad un trimestre 2019: contributo uguale al 40% dell'importo corrispondente a 3 mensilità del canone di locazione del richiedente;
- 2) calo del reddito del nucleo familiare nel trimestre Marzo-Maggio 2020 maggiore del 40% e fino al 70% rispetto ad un trimestre 2019: contributo uguale al 70% dell'importo corrispondente a 3 mensilità del canone di locazione del richiedente;
- 3) calo del reddito del nucleo familiare maggiore del 70% nel trimestre Marzo-Maggio 2020 rispetto ad un trimestre 2019: contributo pari al 100% dell'importo corrispondente a 3 mensilità del canone di locazione del richiedente.

La riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2020 deve essere pertanto di almeno il 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019, calcolato secondo la seguente formula: (reddito del nucleo nel 2019 : 12) x3.

Le risorse da destinarsi al presente bando sono stabilite nella misura del 50% dell'importo concesso a ciascun Comune del Distretto di Levante nell'allegato B) della DGR 602/2020.

Alla data del 30.09.2020, scadenza dell'avviso pubblico in ordine all'intervento 2) della DGR 602/2020 – rinegoziazione dei canoni di locazione, per la concessione di contributi per l'intervento 1), oggetto di questo bando, i Comuni potranno valersi delle somme residue già destinate all'intervento 2) e non utilizzate.

Per i Comuni la cui quota indicata all'all. B) della DGR 602/2020 risulta essere pari o inferiore ad € 5.000,00, non si applica il vincolo della riserva del 50% della somma di cui all. All. B) all'intervento 2 e pertanto il 100% della somma a disposizione potrà essere utilizzata per l'intervento 1) a far data dall'indizione di questo bando sul proprio territorio.

Presentazione della domanda

I cittadini interessati devono presentare domanda su apposito modulo appositamente predisposto per la dichiarazione e la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal bando, scaricabile dai siti istituzionale dei Comuni del Distretto di Levante o richiedibile agli Uffici indicati nella pagina web dei Comuni.

La domanda di contributo con allegata la documentazione richiesta può essere presentata dalla data di esecutività del presente atto **fino al 05/12/2020**, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata del bando, causa esaurimento delle risorse disponibili.

Il richiedente dovrà inoltrare la richiesta al Comune di residenza, con le modalità, nei giorni e negli orari indicati nei siti istituzionali del Comune ove presenta la domanda. Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra non saranno accolte, intendendosi valide le domande pervenute al protocollo del Comune di residenza del richiedente entro il 05/12/2020 o inviate via PEC o per posta con data di partenza entro i medesimi termini.

La domanda, preferibilmente presentata dall'intestatario del contratto di locazione, può essere inoltrata anche da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Il presente bando è gestito con la procedura "a bando aperto" cioè con erogazione diretta dei contributi a sportello, senza l'obbligatorietà della preventiva formulazione di una graduatoria comunale o distrettuale.

L'istruttoria delle pratiche (raccolta delle domande, valutazione di ammissibilità delle stesse, determinazione del contributo, liquidazione e pagamento), verrà gestita dal Comune di residenza del richiedente.

All'istanza deve essere obbligatoriamente allegata copia dei seguenti documenti:

- carta d'identità in corso di validità del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o della richiesta di rinnovo o
- copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- codice fiscale del richiedente;
- codice IBAN del richiedente (non sono utilizzabili i libretti postali);
- copia del contratto di locazione e della registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- in caso di contratto in corso di registrazione, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della relativa imposta;
- in caso di contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione: sussistenza dei requisiti previsto dal bando certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

- solo per l'accesso a contributi B):

Il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 rispetto al reddito trimestrale medio 2019.

Il richiedente deve pertanto presentare la documentazione attestante:

- il reddito del nucleo familiare percepito da Gennaio a Dicembre 2019
- il reddito familiare percepito nei mesi di Marzo Aprile e Maggio 2020 (es. buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture, ecc.);

- solo in caso di conferimento del contributo al proprietario dell'abitazione oppure Agenzia immobiliare o Coop. di Abitazione o soggetti terzi, per il pagamento dell'affitto:

- dati anagrafici del soggetto a cui si intende conferire il contributo
- codice fiscale /partita IVA del soggetto a cui si intende conferire il contributo
- codice IBAN del soggetto a cui si intende conferire il contributo (non sono utilizzabili i libretti postali)

Controlli

Le domande pervenute saranno valutate secondo l'ordine di arrivo ed i contributi verranno concessi a seguito delle verifiche di correttezza e completezza delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il richiedente, all'atto della domanda, dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii, contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità.

Eventuali integrazioni documentali richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente al Comune di residenza del richiedente, entro i termini e i modi che verranno indicati dall'Ufficio competente.

Altre disposizioni e norme

Il Comune di residenza del richiedente non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti:

- da inesatte indicazioni del destinatario contenute nella domanda;
- da eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, ovvero nel caso in cui la mancata consegna dipenda da caso fortuito o forza maggiore.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 602/2020, avente ad oggetto: "Fondo Regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 – Criteri di gestione anno 2020 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2020" e alle norme vigenti in materia.

La Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa Paola CAPRA